



# Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese

CODICE ENTE: 13608

## DETERMINAZIONE SEGRETARIO

N. 3 DEL 04/08/2022

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL DIPENDENTE DOTT.SSA ELEONORA ALBERTAZZI PER SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA AL DI FUORI DELL'ORARIO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 PRESSO IL COMUNE DI VARZI**

### IL RESPONSABILE/Segretario

VISTA la nota del Comune di Varzi, Protocollo n. 2783/2022 del 03/08/2022, avente come oggetto "Richiesta di autorizzazione utilizzo personale ai sensi dell'Art. 1 c. 557 della Legge 311/2004" con la quale si chiede di usufruire delle prestazioni professionali della dipendente di questo Ente, Dott.ssa Eleonora ALBERTAZZI, di categoria D, posizione economica "D1", del Settore Amministrativo, a prestare attività lavorativa aggiuntiva dal 08/08/2022 al 31/12/2022, per non più di 12 ore settimanali, a favore del Comune di Varzi (PV);

DATO ATTO che la dipendente Eleonora Albertazzi si è dimostrata disponibile a svolgere le funzioni richieste dal Comune di Varzi per un massimo di n. 12 ore settimanali;

VISTI

- l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3";

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il parere UPPA-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;
- la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che: - la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008); - la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2011; - il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
- la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

CONSIDERATO che in applicazione del citato comma 557, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni, ad integrazione dello schema di accordo allegato alla presente delibera: - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali; - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; - la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti; - la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 30/09/2020; - il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

CONSIDERATO altresì che conformemente al parere n.448 del 18.10.2013 reso dalla Sezione della Corte dei Conti Regione Lombardia, non è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro in quanto, come anche precedentemente ribadito dalla Circolare n. 2 del 2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Territoriali - con annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 "la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza";

RITENUTO di poter autorizzare Dott.ssa Eleonora ALBERTAZZI, dipendente in servizio presso questa Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, a prestare la propria attività lavorativa, ai sensi dell'Art. 1 c. 557 della Legge 311/2004, fuori orario di servizio e per un massimo di 12 ore settimanali, presso il Comune di Varzi, Piazza Umberto Primo n.1 – Varzi (PV), per massimo n. 12 ore settimanali, fino al 31/12/2022;

RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare Dott.ssa Eleonora ALBERTAZZI, di categoria D, posizione economica "D1", del Settore Amministrativo, a prestare attività lavorativa aggiuntiva dal 08/08/2022 al 31/12/2022, per non più di 12 ore settimanali, a favore del Comune di Varzi (PV);
2. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line secondo quanto stabilito dall'art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Scrivano Alfredo

### VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Varzi, lì 04/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to : Albertazzi Eleonora

### VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Varzi, lì 04/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to : Albertazzi Eleonora

### Impegni

Anno	Imp.	Interv.	Cap.	Art.	Stanz.	Già impegnato	Importo €

### Accertamenti

Anno	Acc.	Codice	Cap.	Art.		Importo €

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 400 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi dal 09/08/2022

Varzi, lì 09/08/2022

Il Responsabile della pubblicazione  
F.to : Scrivano Alfredo